

REGOLAMENTO GENERALE DEI CONCORSI PRONOSTICI SU BASE SPORTIVA IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

pagina uno

TESTO AGGIORNATO, COSI' COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 9 DEL D.P.R. 14 MARZO 1986, n. 217, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 19 GIUGNO 2003, n. 179, RECANTE NORME CONCERNENTI I CONCORSI PRONOSTICI SU BASE SPORTIVA IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorsi pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la corrispondenza di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

Visto il decreto del ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, con il quale si riforma l'Istituto per il credito sportivo;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riforma l'Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il regolamento speciale disciplinante il concorso pronostici Totocalcio, approvato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1963 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento speciale disciplinante il concorso pronostici Totogol, approvato con decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto i pareri favorevoli del Comitato generale per i giochi, espressi nelle sedute del 20 gennaio 2003 e del 14 maggio 2003, relativamente al piano di rilancio dei concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive, ed in particolare il rinnovamento dei concorsi pronostici Totocalcio e Totogol nonche' l'introduzione del concorso pronostici "B", abbinato al Totocalcio;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota 6 giugno 2003, n. 3.8903/UCL.

Adotta

il seguente regolamento:

1. Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento delimita le regole generali relative ai concorsi pronostici su base sportiva, comprese quelle riferite alla gestione ed al controllo dei flussi finanziari relativi all'attività di vendita degli stessi, nonche' le regole di gioco dei concorsi pronostici Totocalcio, "B", abbinato al Totocalcio, Totogol e "GoF", abbinato al Totogol.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;

c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate;

d) cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione;

e) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale non viene più abilitato ad accettare giocate;

f) colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol e "GoF", abbinato al Totogol;

g) commissione di controllo, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici "B", abbinato al Totocalcio;

h) commissione di controllo, l'organo deputato al controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva;

i) concorsionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relative all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;

l) concessione, fatto di concessione ai concorsionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;

m) concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche in piu' giorni, oggetto del pronostico del partecipante;

n) concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici "B", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici "B" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;

o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio, un evento ad esso abbinato "B", un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalita' ed in una sua frazione temporale, ed un'azione dell'avvenimento stesso sul cui esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato "GoF", un avvenimento sportivo od una frazione di avvenimento sportivo;

p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne unitarie su un'unica scheda di gioco;

q) giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;

r) giocata a caratura, la ripartizione, tra piu' partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;

s) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra piu' partecipanti, gestita dal concorsionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;

t) giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici "B", la scritturazione abbreviata, su un'unica scheda di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, cioe' varianti doppie o triple, per uno o piu' degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici Totogol, la scritturazione abbreviata di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due, tre o quattre pronostici, cioe' varianti doppie, triple o quaduple, per uno o piu' degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici "GoF", abbinato al Totogol, la scritturazione abbreviata di una serie di colonne unitarie derivanti dall'espressione di due pronostici, cioe' di una variante doppia, per uno o piu' degli eventi oggetto del concorso.

u) giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata dal partecipante; la giocata valida determina le colonne unitarie valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne unitarie vincenti;

v) jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "B", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici Totogol, rispettivamente, gli autonomi montepremi non distribuiti in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª e di 2ª categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "GoF", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo;

z) operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura di servizi di gioco;

aa) partecipante, colui che effettua la giocata accettata;

bb) posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria giocata;

cc) premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalita' definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione;

dd) premio successivo di partecipazione, il premio, assegnato successivamente alla proclamazione delle colonne unitarie vincenti, al partecipante, in base alle modalita' definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione attestante una precedente giocata non vincente un premio a punteggio;

ee) premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalita' definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in ogni colonna unitaria precedentemente giocata;

ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concorsionario nell'ambito della propria organizzazione, resi pubblici dal concorsionario medesimo e comunicati ad AAMS prima dell'inizio dell'attività di concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita collegato con il totalizzatore nazionale;

gg) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio;

hh) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concorsionario, dalla differenza tra l'incasso colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al concorsionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento, il compenso relativo agli stessi punti di vendita e le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento;

nn) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;

nn) scheda di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;

oo) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concorsionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schede di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;

pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive;

qq) totocalciere, il titolare di una concessione rilasciata in precedenza dal CONI per la vendita di concorsi pronostici su base sportiva, cosi' come previsto dalla deliberazione della giunta esecutiva CONI n. 486 del 1997, avente durata di quattro anni e prorogata annualmente per due volte, con scadenza ultima il 30 giugno 2003.

Titolo I

Norme generali relative ai concorsi pronostici

2. Oggetto dei concorsi pronostici.

1. L'oggetto dei concorsi pronostici consiste nell'esprimere il pronostico sugli eventi sportivi previsti dallo specifico concorso pronostici.

3. Modalita' di partecipazione, premio e posta di gioco.

1. La partecipazione al concorso avviene utilizzando apposite schede di gioco, oppure con digitazione diretta dei pronostici sul terminale di gioco, ovvero per via telematica o telefonica. Le modalita' di partecipazione in via telematica o telefonica sono stabilite dal direttore generale di AAMS ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156.

2. E' consentita la partecipazione al concorso anche mediante giocate sistemistiche, giocate a caratura e giocate a caratura speciale.

3. La posta, per ogni colonna unitaria, e' comprensiva del diritto fisso, di cui all'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'aggio spettante al punto di vendita. L'importo della posta e' determinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

4. Ricevuta di partecipazione.

1. La partecipazione al concorso, se effettuata presso i punti di vendita, e' attestata unicamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco. Per le giocate effettuate in via telematica o telefonica, il direttore generale di AAMS individua, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, anche la disciplina relativa alle modalita' di attestazione della partecipazione.

2. Il controllo della rispondenza dei pronostici riportati sulla ricevuta con quelli dettati o indicati sulla scheda di gioco e' a carico del partecipante, il quale deve segnalare immediatamente eventuali difformita'. In caso di difformita', il partecipante puo' chiedere l'annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della giocata, purché l'accettazione del concorso sia ancora aperta. L'orario di riferimento e' quello del totalizzatore nazionale.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, non sono annullabili le giocate per le quali e' stato riscosso un premio precedente di partecipazione e quelle a caratura. Per le giocate a caratura e' tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modalita' stabilite da AAMS, la ristampa delle cedole di caratura accettate dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.

4. Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e conservate dal concorsionario per cinque anni.

5. Ripartizione della posta.

1. La posta dei concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gli e' disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, dall'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 484 e dall'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, nelle seguenti percentuali:

a) aggio al punto di vendita: 8%;

b) montepremi: 34,65%;

c) contributo CONI: 18,77%;

d) contributo all'Istituto per il credito sportivo: 2,45%;

e) imposta unica: 30,42%;

f) contributo alle spese di gestione di AAMS: 5,71%;

6. Conservazione e protezione dei dati delle giocate.

1. Ogni singola giocata registrata dal totalizzatore nazionale e' successivamente archiviata con modalita' che ne consentono la ristampa ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.

2. Alla chiusura dell'accettazione, la commissione di controllo, di cui all'articolo 7, sovrintende alla registrazione delle giocate accettate su supporto non riscrivibile e verifica il montepremi complessivo del concorso.

3. I dati relativi al totale delle giocate, al loro importo complessivo ed i supporti contenenti tutte le giocate accettate nel concorso sono consegnati alla commissione di controllo.

4. AAMS provvede alla custodia dei dati e dei supporti di cui al comma 3.

7. Commissione di controllo.

1. La commissione di controllo e' istituita da AAMS ed opera presso la sede dalla stessa indicata.

2. La commissione e' composta da:

a) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente generale, che fa preside;

b) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente;

c) un rappresentante del CONI, con qualifica di dirigente.

Le funzioni di segretario della commissione sono assolve da un dipendente di AAMS con qualifica non inferiore alla categoria CI.

3. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri supplenti.

4. La commissione di controllo, oltre ai compiti esplicitamente previsti dal presente decreto, decide sui ricorsi presentati dai partecipanti. I ricorsi devono essere inviati per iscritto alla commissione di controllo, tassativamente entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge 14 marzo 2001, n. 30 (rimborso 0/0) a titolo di rimborso spese e di diritti di segreteria. Le decisioni della commissione di controllo sono prese entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso e sono pubblicate sul primo bollettino ufficiale immediatamente successivo alla decisione.

5. E' fatta comunque salva l'esponibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, avverso la decisione sul ricorso della commissione di controllo ovvero in mancanza di tale ricorso.

8. Pubblicita'.

1. Tutte le comunicazioni relative a ciascun concorso sono pubblicate su un bollettino ufficiale affisso presso gli uffici centrali e periferici di AAMS e presso ogni punto di vendita, il bollettino ufficiale e' trasmesso, anche per via telematica, ai concorsionari, che ne trasmettono copia a ciascun punto di vendita per l'affissione.

2. Gli esiti dei concorsi, vale a dire la validazione dei risultati, il montepremi, la colonna unitaria vincente, le quote di vincita e l'elenco delle giocate aventi diritto ai premi successivi di partecipazione, sono comunicati ufficialmente, attraverso il bollettino ufficiale, entro il giorno successivo alla data di proclamazione delle giocate vincenti dei premi successivi di partecipazione.

3. Copia del presente regolamento e' esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.

Titolo II

Gestione dei flussi finanziari dei concorsi pronostici

9. Raccolta degli incassi delle giocate e compenso ai punti di vendita.

1. La raccolta delle giocate dei concorsi pronostici e' effettuata dai concorsionari attraverso i punti di vendita collegati, per i quali AAMS ha rilasciato nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici.

2. Gli incassi delle giocate, al netto dei compensi dovuti ai punti di vendita e dagli stessi direttamente trattenuti, costituiscono gli incassi colonnari netti.

10. Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie.

1. Al singolo concorsionario e' fornita la rendicontazione della gestione finanziaria, da parte del totalizzatore nazionale, relativamente alla settimana contabile di riferimento. Il rendiconto della gestione finanziaria e' messo a disposizione del concorsionario, entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento. Il rendiconto contiene le seguenti informazioni:

a) importo totale da versare;

b) incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutti i concorsi di cui e' chiusa l'accettazione, nella settimana contabile di riferimento;

c) aggio totale, trattenuto dai punti di vendita, relativo all'incasso di cui al punto b);

d) importo totale delle vincite pagate dai punti vendita nella settimana contabile di riferimento;

e) incasso di ciascun concorso di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

f) aggio, trattenuto dai punti di vendita, per l'incasso di ciascun concorso;

g) elenco delle vincite pagate dai punti di vendita nella settimana contabile di riferimento.

11. Gli importi dovuti dal concorsionario ad AAMS, in dipendenza della riscossione, sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1, lettera a).

11. Verifica delle ricevute di partecipazione.

1. La ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione dei premi, solo a seguito di avvenuta verifica. Il concorsionario verifica, attraverso i punti di vendita con esso collegati e attraverso la propria organizzazione, nei casi di premi superiori a 3.000,00 (tre mila/00) euro, l'eventuale non contraffazione materiale della ricevuta di partecipazione; il totalizzatore nazionale ne verifica i dati identificativi in essa contenuti.

12. Modalita' di pagamento delle vincite.

1. I concorsionari pagano le vincite di propria competenza secondo le modalita' previste dagli articoli 13, 14 e 15.

2. Il concorsionario e' tenuto a custodire le ricevute di partecipazione vincenti e pagate, direttamente ovvero per il tramite dei punti di vendita collegati, per un periodo di 5 anni.

13. Modalita' di pagamento delle vincite di importo fino a 3.000,00 euro.

1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo fino a 3.000,00 euro, possono recarsi, a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, oltre che presso il punto di vendita nel quale hanno effettuato la giocata, anche presso qualsiasi altro punto di vendita collegato con il medesimo concorsionario per riscuotere, previa verifica della ricevuta stessa, secondo le modalita' previste dall'articolo 11, il pagamento del premio in contanti.

2. Sulla ricevuta di partecipazione e' indicato il concorsionario cui e' collegato il punto di vendita che ha emesso la ricevuta; presso ogni singolo punto di vendita e' pubblicato il concorsionario con cui esso e' collegato.

14. Modalita' di pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro fino a 100.000,00 euro.

1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro puo' avvenire attraverso due distinte modalita':

a) entro 45 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco e' pubblicato sul sito internet www.aams.it, per la riscossione del premio. Il pagamento avviene, a seguito di invio al concorsionario interessato, da parte dell'istituto di credito cui e' stata presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalita' previste dall'articolo 11, mediante accredito, da parte dell'istituto di credito cui e' stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta;

b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalita' previste dall'articolo 11. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare ed in contanti.

2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera b).

a), ed entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera b).

15. Modalita' di pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro.

1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro puo' avvenire attraverso due distinte modalita':

a) entro 30 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco e' pubblicato sul sito internet www.aams.it, per la riscossione del premio. Il pagamento avviene, a seguito di invio al concorsionario interessato, da parte dell'istituto di credito cui e' stata presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalita' previste dall'articolo 11, mediante accredito, da parte dell'istituto di credito cui e' stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta;

b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 100.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalita' previste dall'articolo 11. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare ed in contanti.

2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 23 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera b).

16. Versamenti al concorsionario per il pagamento delle vincite.

1. Sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale e relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti verificate dal singolo concorsionario, nonche' del saldo settimanale, sono effettuati i versamenti, sui conti correnti comunicati ad AAMS dallo stesso concorsionario all'inizio dell'attività di concessione ed ad esso intestati, dell'importo complessivo dei premi di cui agli articoli 14 e 15 e del saldo settimanale. Il concorsionario provvede al versamento dei premi a ciascun vincitore con le modalita' indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 14 e 15.

17. Termini di partecipazione.

1. Fermo la sussistenza del credito maturato i vincitori decadono dal diritto alla riscossione dei premi presso i punti di vendita e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non e' effettuata, secondo le modalita' di cui all'articolo 11, nel termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale degli esiti dei concorsi.

Totocalcio

Titolo III

Norme relative al concorso pronostici Totocalcio

18. Oggetto del concorso pronostici Totocalcio.

1. Il concorso pronostici Totocalcio consiste nell'esprimere quattordici pronostici sull'esito di quattordici eventi, connessi a competizioni sportive, determinati da AAMS.

19. Modalita' di indicazione dei pronostici.

1. La partecipazione al concorso pronostici Totocalcio si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i risultati sulla scheda di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli utenti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.

2. I pronostici sono espressi attraverso i segni convenzionali 1, X, 2:

a) nel caso di eventi relativi a partite di calcio per i quali e' richiesto il pronostico sull'esito finale o parziale della partita stessa, con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento e con il segno X si pronostica il pareggio;

b) nel caso di eventi relativi a tutti gli sport per i quali e' richiesto il pronostico sull'esito conseguito da singoli competitori o squadre, per ogni singolo nome con il segno 1 si pronostica il piazzamento dal 1° al 3° posto, con il segno X il piazzamento dal 4° al 6° posto; con il segno 2 si indica il piazzamento oltre al 6° posto o la mancata partecipazione del concorsionario;

c) nel caso di eventi relativi a competizioni nazionali ed internazionali di calcio o di altre manifestazioni sportive suddivise in giorni, battute o gruppi, per i quali e' richiesto il pronostico riguardo il piazzamento delle squadre: con il segno 1 si pronostica il piazzamento al 1° posto; con il segno X si pronostica il piazzamento al 2° posto; con il segno 2 si pronostica il piazzamento dal 3° posto o la mancata classificazione delle squadre nei giorni, nelle battute o nei gruppi in cui risultano inserite;

d) nel caso di eventi relativi a partite di pallanuoto per i quali e' richiesto il pronostico sull'esito finale della partita; con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento entro il 4° set, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento entro il 4° set e con il segno X si pronostica la vittoria di una delle due squadre al 5° set;

e) nel caso di eventi relativi a partite di pallacanestro per i quali e' richiesto il pronostico sull'esito finale della partita; con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento entro i tempi regolamentari, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento entro i tempi regolamentari e con il segno X si pronostica la vittoria di una delle due squadre al tempo supplementare;

e-bis) nel caso in cui il concorso sia impegnato su competizioni olimpiche o su giochi mondiali, continentali, di area europea o extraeuropee, gli atleti o le squadre nazionali, iscritti per la partecipazione a discipline sportive prescelte dall'ente gestore e indicate nella scheda, sono suddivisi in tre gruppi, contrassegnati rispettivamente con i segni 1, X, 2. Marcando i predetti segni convenzionali, riferiti a ciascuna delle discipline inserite nella scheda, il partecipante indica in quale dei tre gruppi 1, X, 2 figurano inclusi gli atleti o le squadre che, in base ai risultati ufficiali conseguiti al termine delle competizioni stesse, risultano primi classificati in ciascuna delle discipline elencate.

3. Le schede di gioco

REGOLAMENTO GENERALE DEI CONCORSI PRONOSTICI SU BASE SPORTIVA IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

pagina due

24. Composizione dei montepremi da ripartire tra i vincitori.

1. I montepremi del concorso pronostici Totocalco, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
2. I montepremi di cui al comma 1 e' incrementato, ai fini della determinazione dei montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.
25. Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori.
1. Dall'importo dei montepremi del concorso di cui all'art. 24, comma 1, si deduce l'importo dei premi di partecipazione, sia precedenti che successivi, cosu' determinando la quota dei montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio e' determinato nel modo seguente:
a) il 40% dei montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 1° categoria, incrementato dell'eventuale jackpot, di cui all'articolo 24, comma 2;
b) il 30% dei montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 2° categoria;
c) l'30% dei montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 3° categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti, il montepremi di 1° categoria determina il jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totocalco non si registrino vincitori di 1° categoria, il montepremi di 1° categoria e' sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.
6. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2° categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 3° categoria, e' ripartito tra i vincitori di 3° categoria.
7. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3° categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 2° categoria, e' ripartito tra i vincitori di 2° categoria.
8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2° e 3° categoria, la somma dei relativi montepremi e' ripartita in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
9. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore e' piu' alta di quella di una categoria superiore, e' calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse.
10. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncoamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
11. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
12. Qualora la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le quote, l'intero montepremi e' ripartito sul concorso immediatamente successivo.

Totocalco Titolo IV

Norme relative al concorso pronostici "89" abbinato al concorso Totocalco

26. Oggetto del concorso pronostici "89".

1. I primi nove pronostici di una colonna unitaria del Totocalco costituiscono l'oggetto del concorso "89", cui si puo' partecipare solo congiuntamente al concorso pronostici Totocalco, mediante pagamento di una specifica posta aggiuntiva.
2. Nel caso in cui AAMS distribuisce schedine di gioco universal, valide per ogni concorso Totocalco, i primi nove eventi di tali schedine di gioco costituiscono l'oggetto del concorso pronostici "89".
27. Modalita' di indicazione della volonta' di partecipazione al concorso.
1. La partecipazione al concorso "89" si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni colonna sulle schedine di gioco del concorso Totocalco, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell'apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante. Le modalita' di partecipazione al concorso per le giocate effettuate in via telematica o telefonica sono disciplinate con il decreto del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 3, comma 1.
2. La partecipazione al concorso puo' essere anche di una sola colonna unitaria, purché la giocata al concorso Totocalco, cui essa e' collegata, e' almeno di 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici "89" non puo' superare le 8.192 colonne unitarie.
28. Giocate sistematiche ed a caratura.
1. La gioca sistematica al concorso pronostici "89" e' effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso Totocalco e si compone di tante colonne unitarie quante ne derivano dallo sviluppo delle sole varianti inserite nei primi nove eventi del concorso.
2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per il concorso pronostici "89". Il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici "89" e Totocalco, sono comunicati al partecipante e la ricevuta e' emessa solo dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti dall'articolo 21, comma 2.
3. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalita' di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della giocata sono disciplinate dal decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 3, comma 1.
4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso giocate a caratura, e' ammessa solo in quanto parte di un sistema relativo al concorso pronostici Totocalco. Le modalita' di effettuazione delle giocate a caratura ed il contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a quanto stabilito dall'articolo 20, commi 3, 4, 5 e 6.
5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle informazioni previste dall'articolo 20, comma 4, anche l'informazione concernente la partecipazione al concorso pronostici "89".
6. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono stabilite con il decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e' effettuata direttamente dal concessionario.

29. Ricevuta di partecipazione.
1. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, la ricevuta di partecipazione del concorso pronostici "89" e' parte integrante della ricevuta relativa alla giocata per il concorso Totocalco, cui essa e' collegata. Il contenuto della ricevuta di partecipazione fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2. La ricevuta di partecipazione, oltre alle informazioni previste dall'articolo 21, contiene anche l'indicazione della partecipazione al concorso pronostici "89".
30. Tipologia e assegnazione dei premi del concorso.
1. Il concorso "89" assegna due tipologie di premio, cumulabili tra loro: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso pronostici "89", alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso.
- L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro.
3. (comma abrogato).
4. (comma abrogato).
5. (comma abrogato).
6. (comma abrogato).
7. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni pronostico di cui al risultato che si realizza. I premi a punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno realizzato 9 punti, corrispondenti ai primi 9 pronostici della colonna vincente del concorso Totocalco.
31. Validita' dei risultati.
1. Ai fini della determinazione della colonna vincente del concorso "89" e' assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI.
2. Successi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente del concorso, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI;
c) che AAMS, in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI, dichiara non validi, prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a), sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato e' stabilita in un giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento, ai fini del concorso, e' considerato non disputato e rientra nella disciplina prevista dal comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, e' stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora per qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui piu' di quattro eventi sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' facolta' di AAMS anticipare la chiusura dell'accettazione stessa e dichiarare vincenti le colonne unitarie corrispondenti alla colonna composta dai segni fino a quel momento percentualmente piu' pronosticati, cosu' come risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale.

16. Nel caso in cui per lo stesso evento, la percentuale dei pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, e' convenzionalmente assunto il seguente ordine: 1. X, 2. Z.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato.
- 9-bis. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto sull'esito finale delle partite stesse si intende riferito, se non diversamente specificato, al risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari.
32. Composizione dei montepremi da ripartire tra i vincitori.
1. I montepremi del concorso pronostici "89", autonomo rispetto a quello previsto per il concorso pronostici Totocalco, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
- c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor.
2. I montepremi di cui al comma 1, e' incrementato, ai fini della determinazione dei montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.
33. Calcolo delle vincite e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori.
1. Dall'importo dei montepremi del concorso di cui all'articolo 32, comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione, cosu' determinando la quota dei montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. I montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot di cui all'articolo 32, comma 2, e' assegnato alle colonne unitarie vincenti da 9 punti, corrispondenti ai primi 9 pronostici della colonna vincente del concorso Totocalco.
3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica ed il numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce la quota unitaria di vincita.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 9 punti, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo, determinando la formazione del jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici "89" non si aggiudica il jackpot, l'importo relativo e' distribuito tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncoamento; i decimali rimanenti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
8. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le quote, l'intero montepremi e' ripartito sul concorso immediatamente successivo.

Totogol Titolo V

Norme relative al concorso pronostici Totogol

34. Oggetto del concorso.

1. Il concorso pronostici Totogol consiste nell'espriamere quattordici pronostici relativi al numero complessivo di reti realizzate in ciascuno dei quattordici eventi, connessi a competizioni sportive, determinati da AAMS.
35. Modalita' di indicazione dei pronostici.
1. La partecipazione al concorso pronostici Totogol si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i risultati sulla scheda di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sul terminale di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.
2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol contengono:
a) l'elenco numerato dei 14 eventi prescelti per il concorso;
b) da due a otto colonne, costituite ciascuna da quattro caselle per ogni evento, contraddistinte dai segni convenzionali "0-1", "2", "3", "4+";
3. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco contrassegnando, per ciascun evento, la casella del segno convenzionale "0-1", "2", "3", "4+", corrispondente al numero di gol pronosticato.
4. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, con il segno "0-1" si pronostica un numero complessivo di reti realizzate nella partita uguale a zero ad a uno; con il segno "2" si pronostica un numero complessivo di reti realizzate nella partita uguale a due; con il segno "3" si pronostica un numero complessivo di reti realizzate nella partita uguale a tre; con il segno "4+" si pronostica un numero complessivo di reti realizzate nella partita uguale o superiore a quattro.
4. La giocata minima non puo' essere inferiore a 2 colonne unitarie. La giocata massima non puo' superare le 16.384 colonne unitarie.
5. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di gioco universal, valide per ogni concorso, in cui i quattordici eventi sono indicati con un numero d'ordine progressivo da 1 a 14; AAMS pubblica, attraverso il bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso prima dell'apertura dell'accettazione.
36. Giocate sistematiche ed a caratura.
1. Per le giocate sistematiche effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la ricevuta e' emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'articolo 37, comma 2.
2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalita' di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della giocata sono disciplinate dal decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 3, comma 1.
3. La giocata a caratura minima non puo' essere inferiore a 16 colonne unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero totale delle cedole di caratura e' compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al numero complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) numero delle colonne unitarie accettate;
h) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
i) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
j) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore;
l) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
m) eventuale premio precedente di partecipazione, consegnato dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.
6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
7. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate con i provvedimenti del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e' effettuata direttamente dal concessionario.

37. Ricevuta di partecipazione.

1. La ricevuta di partecipazione e' emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata e' stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) numero delle colonne unitarie accettate;
h) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
i) importo della giocata;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione consegnato dalla giocata.
3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il terminale di gioco emette, inoltre, ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.

Totocalco Titolo V

Norme relative al concorso pronostici Totogol

34. Oggetto del concorso.

1. Il concorso pronostici Totogol consiste nell'espriamere quattordici pronostici relativi al numero complessivo di reti realizzate in ciascuno dei quattordici eventi, connessi a competizioni sportive, determinati da AAMS.
35. Modalita' di indicazione dei pronostici.
1. La partecipazione al concorso pronostici Totogol si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i risultati sulla scheda di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sul terminale di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.
2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol contengono:
a) l'elenco numerato dei 14 eventi prescelti per il concorso;
b) da due a otto colonne, costituite ciascuna da quattro caselle per ogni evento, contraddistinte dai segni convenzionali "0-1", "2", "3", "4+";
3. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco contrassegnando, per ciascun evento, la casella del segno convenzionale "0-1", "2", "3", "4+", corrispondente al numero di gol pronosticato.
4. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, con il segno "0-1" si pronostica un numero complessivo di reti realizzate nella partita uguale a zero ad a uno; con il segno "2" si pronostica un numero complessivo di reti realizzate nella partita uguale a due; con il segno "3" si pronostica un numero complessivo di reti realizzate nella partita uguale a tre; con il segno "4+" si pronostica un numero complessivo di reti realizzate nella partita uguale o superiore a quattro.
4. La giocata minima non puo' essere inferiore a 2 colonne unitarie. La giocata massima non puo' superare le 16.384 colonne unitarie.
5. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di gioco universal, valide per ogni concorso, in cui i quattordici eventi sono indicati con un numero d'ordine progressivo da 1 a 14; AAMS pubblica, attraverso il bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso prima dell'apertura dell'accettazione.
36. Giocate sistematiche ed a caratura.
1. Per le giocate sistematiche effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la ricevuta e' emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'articolo 37, comma 2.
2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalita' di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della giocata sono disciplinate dal decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 3, comma 1.
3. La giocata a caratura minima non puo' essere inferiore a 16 colonne unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero totale delle cedole di caratura e' compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al numero complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) numero delle colonne unitarie accettate;
h) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
i) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
j) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore;
l) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
m) eventuale premio precedente di partecipazione, consegnato dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.
6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
7. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate con i provvedimenti del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e' effettuata direttamente dal concessionario.

37. Ricevuta di partecipazione.

1. La ricevuta di partecipazione e' emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata e' stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) numero delle colonne unitarie accettate;
h) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
i) importo della giocata;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione consegnato dalla giocata.
3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il terminale di gioco emette, inoltre, ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.

38. Tipologia dei premi del concorso e loro assegnazione.

1. Il concorso Totogol assegna due tipologie di premio, cumulabili tra loro: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso pronostici Totogol alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima combinazione unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni pronostico di cui al risultato che si realizza. I premi a punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno realizzato 14 punti, corrispondenti ai primi 14 pronostici del concorso Totogol.
4. Sono previste 4 categorie di vincita:
a) 1° categoria, per le colonne unitarie con 14 punti;
b) 2° categoria, per le colonne unitarie con 13 punti;
c) 3° categoria, per le colonne unitarie con 12 punti;
d) 4° categoria, per le colonne unitarie con 11 punti.
39. Validita' dei risultati.
1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del concorso e' assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI.
2. Successi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9, relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI;
c) che AAMS, in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI, dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a), sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono stati rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato e' stabilita in un giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento, ai fini del concorso, e' considerato non disputato e rientra nella disciplina prevista dal comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, e' stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora per qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di sette, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui piu' di sette eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' facolta' di AAMS anticipare la chiusura dell'accettazione stessa e dichiarare vincenti le colonne unitarie corrispondenti alla colonna composta dai segni fino a quel momento percentualmente piu' pronosticati, cosu' come risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale.
9. Nel caso in cui per lo stesso evento, la percentuale dei pronostici su due, tre o quattro segni risulta equidistribuita, e' convenzionalmente assunto il seguente ordine: "0-1", "2", "3", "4+".
10. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato.
- 10-bis. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto si intende riferito al numero di reti realizzate, se non diversamente specificato, al termine dei tempi regolamentari.

40. Composizione dei montepremi da ripartire tra i vincitori.

1. I montepremi del concorso pronostici Totogol, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
- c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor.
2. I montepremi del concorso di cui al comma 1 e' incrementato, ai fini della determinazione dei montepremi complessivo, degli eventuali jackpot.
41. (articolo abrogato).
42. Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori.
1. Dall'importo dei montepremi del concorso di cui all'articolo 40, comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione cosu' determinando la quota dei montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio del concorso Totogol e' determinato nel modo seguente:
a) 20 per cento dei montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 1° categoria piu' l'eventuale jackpot, di cui all'articolo 40, comma 2;
b) il 20 per cento dei montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 2° categoria piu' l'eventuale jackpot, di cui all'articolo 40, comma 2;
c) il 30 per cento dei montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 3° categoria;
d) il 35 per cento dei montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 4° categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti, il montepremi di 1° categoria determina il jackpot di 1° categoria.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totogol non si registrino vincitori di 1° categoria, il montepremi di 1° categoria e' sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.
6. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 13 punti, il montepremi di 2° categoria determina il jackpot di 2° categoria.
7. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totogol non si registrino vincitori di 2° categoria, il montepremi di 2° categoria e' sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.
8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3° categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 4° categoria, e' ripartito tra le colonne unitarie vincenti di 4° categoria.
9. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 4° categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 3° categoria, e' ripartito tra le colonne unitarie vincenti di 3° categoria.
10. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3° e 4° categoria, la somma dei relativi montepremi e' ripartita in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
11. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore e' piu' alta di quella di una categoria superiore, e' calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse categorie.
12. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncoamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
13. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
14. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le quote, l'intero montepremi e' ripartito sul concorso immediatamente successivo.

Totogol Titolo V-bis

Norme relative al concorso pronostici "GoF", abbinato al concorso Totogol

42-bis. Oggetto del concorso pronostici "GoF".

1. Il concorso pronostici "GoF", abbinato al concorso Totogol, consiste nel pronosticare, per ciascuno dei quattordici eventi che compongono la colonna Totogol, se si realizza un numero di reti inferiore o uguale a 2 oppure superiore a 2.
- 42-ter. Modalita' di indicazione della volonta' di partecipazione al concorso.
1. La partecipazione al concorso "GoF" si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni colonna sulle schedine di gioco del concorso Totogol, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell'apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante. Le modalita' di partecipazione al concorso per le giocate effettuate in via telematica o telefonica sono disciplinate con il decreto del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 3, comma 1.
2. La partecipazione al concorso puo' essere anche di una sola colonna unitaria, purché la giocata al concorso Totogol, cui essa e' collegata, e' almeno di 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici "GoF" non puo' superare le 8.192 colonne unitarie.
- 42-quater. Giocate sistematiche ed a caratura.
1. La gioca sistematica al concorso pronostici "GoF" e' effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso Totogol e si compone di tante colonne unitarie quante ne derivano dallo sviluppo delle sole varianti inserite tra la parte sinistra, comprendente i segni convenzionali "0-1" e "2", e destra, comprendente i segni convenzionali "3+", di un punto.
2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per il concorso pronostici "GoF". Il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici "GoF" e Totogol, sono comunicati al partecipante e la ricevuta e' emessa solo dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti dall'articolo 37, comma 2.
3. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalita' di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della giocata sono disciplinate dal decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 3, comma 1.
4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso giocate a caratura, e' ammessa solo in quanto parte di un sistema relativo al concorso pronostici Totogol. Le modalita' di effettuazione delle giocate a caratura ed il contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a quanto stabilito dall'articolo 36.
5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle informazioni previste dall'articolo 36, comma 4, anche l'informazione concernente la partecipazione al concorso pronostici "GoF".
6. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono stabilite con il decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e' effettuata direttamente dal concessionario.

- 42-quinquies. Ricevuta di partecipazione.
1. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, la ricevuta di partecipazione del concorso pronostici "GoF" e' parte integrante della ricevuta relativa alla giocata per il concorso Totogol, cui essa e' collegata. Il contenuto della ricevuta di partecipazione fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 37, comma 2. La ricevuta di partecipazione, oltre alle informazioni previste dall'articolo 37, contiene anche l'indicazione della partecipazione al concorso pronostici "GoF".
- 42-sexies. Tipologia e assegnazione dei premi del concorso.
1. Il concorso "GoF" assegna due tipologie di premio, cumulabili tra loro: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso pronostici "GoF", alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento per il quale e' stato esattamente pronosticato se si realizza un numero di reti inferiore o uguale a 2 oppure superiore a 2. I premi a punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno realizzato 14 punti.
- 42-septies. Validita' dei risultati.
1. Ai fini della determinazione della colonna vincente del concorso "GoF" e' assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime comunicazioni del CONI.
2. Successi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente del concorso, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI;
c) che AAMS, in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI, dichiara non validi, prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a), sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato e' stabilita in un giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento ai fini del concorso, e' considerato non disputato e rientra nella disciplina prevista dal comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, e' stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora per qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di sette, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui piu' di sette eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' facolta' di AAMS anticipare la chiusura dell'accettazione stessa e dichiarare vincenti le colonne unitarie corrispondenti alla colonna composta dai segni fino a quel momento percentualmente piu' pronosticati, cosu' come risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale.
9. Nel caso in cui per lo stesso evento, la percentuale dei pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, e' convenzionalmente assunto il seguente ordine: "0-1", "2", "3", "4+".
10. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato.
- 10-bis. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto si intende riferito al numero di reti realizzate, se non diversamente specificato, al termine dei tempi regolamentari.

42-octies. Composizione dei montepremi da ripartire tra i vincitori.

1. I montepremi del concorso pronostici "GoF", autonomo rispetto a quello previsto per il concorso pronostici Totogol, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale